



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti – Ufficio Gare**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**NOTA DI CHIARIMENTI**

Trento, **29 GIU.2017**

Prot. n. S171/2017/361238 /3.5/483-17  
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: **PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (D.LGS. 50/2016) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO NEL COMUNE DI LAMON (BL) PER L'ACCORPAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SISTEMAZIONE AREA ESTERNA.**

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da alcuni concorrenti, preso atto delle note prot. n. 335487/17, n. 338804 e n. 338818/17 dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche in riscontro alle stesse per quanto di competenza, si precisa quanto segue.

**QUESITO 1:**

**QUESITO N. 1 a)**

Con riferimento al documento di gara "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte*", pag. 5 "La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica di **3 progetti esecutivi realizzati dal concorrente.....**", si chiede se la realizzazione di un progetto definitivo per appalto integrato ai sensi della norma sugli appalti pubblici, D.Lgs. 163/06 con elaborati redatti ai sensi del regolamento DPR 207/2010, possa essere rientrare nell'indicazione di "progetto esecutivo realizzato dal concorrenti atto a soddisfare i sub-elementi A1, A2 e A3" come richiesto dal bando;

**RISPOSTA QUESITO N. 1 a)**

Il documento di gara PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE prevede, per l'elemento di valutazione A – PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA che: *La Professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi realizzati dal concorrente ... ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo e quanto più affini a quelli oggetto del presente affidamento.* Si ribadisce dunque quanto previsto dal predetto documento di gara, ossia che la realizzazione di un progetto definitivo per appalto integrato con gli elaborati redatti ai sensi del DPR 207/2010 non può rientrare nell'indicazione di "progetto esecutivo realizzato dai concorrenti atto a soddisfare i sub-elementi A1, A2 e A3 richiesti dal bando. La professionalità ed





adeguatezza dell'offerta saranno valutate solo sulla base della documentazione descrittiva e fotografica di 3 progetti esecutivi.

### **QUESITO N. 1 b)**

Con riferimento al documento di gara "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte*", pag. 5 "La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica di 3 progetti esecutivi realizzati dal concorrente( un progetto architettonico, un progetto impiantistico/meccanico ed un progetto impiantistico/elettrico).....", si chiede se un unico progetto nel quale sia presente sia la parte architettonica che impiantistica, possa ricoprire tutti e tre i sub-elementi oppure il concorrente debba obbligatoriamente fornire tre referenze distinte una per ogni sub-elemento di valutazione. Nel caso un unico progetto copra tutti e tre i sub-elementi si chiede quante tavole e relazioni debbano essere prodotte per lo stesso e come debba essere indicata la referenza ai fini della valutazione del punteggio dei sub elementi, con riferimento ai pesi della Tabella A.

### **RISPOSTA QUESITO N. 1 b)**

Ai fini della valutazione della Professionalità e adeguatezza dell'offerta dell'elemento di valutazione A dell'elaborato PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, i concorrenti possono produrre anche un unico progetto esecutivo, comprensivo delle tre progettazioni esecutive specialistiche richieste (architettonico, impiantistico/meccanico, impiantistico/elettrico). In tal caso, la documentazione tecnica che i concorrenti dovranno presentare è quella prevista per i subelementi A1, A2 e A3 per l'Elemento di valutazione A dell'allegato PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (da pag. 5 a pag. 8) e cioè:

- Sub-elemento A.1 – Affinità e qualità di un progetto architettonico
  - a) una relazione illustrativa contenente gli elementi minimi previsti per il sub-elemento A.1, costituita da un numero massimo di 3 facciate, formato A4, max 40 righe per facciata. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
  - b) massimo n. 4 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 o, in alternativa, n. 1 tavola grafica in formato A1 (ciascuna di una sola facciata) atte a integrare e completare quanto illustrato nella relazione.
- Sub-elemento A.2 – Affinità e qualità di un progetto impiantistico meccanico
  - a) una relazione illustrativa contenente gli elementi minimi previsti per il sub-elemento A.2, costituita da un numero massimo di 3 facciate, formato A4, max 40 righe per facciata. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
  - b) massimo n. 4 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 o, in alternativa, n. 1 tavola grafica in formato A1 (ciascuna di una sola facciata) atte a integrare e completare quanto illustrato nella relazione.
- Sub-elemento A.3 – Affinità e qualità di un progetto impiantistico elettrico
  - a) una relazione illustrativa contenente gli elementi minimi previsti per il sub-elemento A.2, costituita da un numero massimo di 3 facciate, formato A4, max 40 righe per facciata. Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
  - b) massimo n. 4 tavole grafiche e/o fotografiche (numerate) in formato A3 o, in alternativa, n. 1 tavola grafica in formato A1 (ciascuna di una sola facciata) atte a integrare e completare quanto illustrato nella relazione.

Premesso che, come indicato per l'elemento di valutazione A – PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA del documento di gara PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, ogni singola prestazione tecnica presentata dal concorrente dovrà essere timbrata e sottoscritta dal professionista incaricato della medesima, l'attribuzione dei punteggi avverrà secondo le modalità previste e descritte per ogni sub-elemento A1, A2 e A3 con l'attribuzione dei pesi e sub-pesi indicati nella TABELLA "A". La referenza sarà costituita dalla presenza del timbro e della relativa sottoscrizione del professionista incaricato della prestazione.



**QUESITO N. 1 c)**

Con riferimento al documento di gara "*Parametri e criteri di valutazione delle offerte*", pag. 15 elemento di valutazione C Sub-elemento C.1 "...all'interno del team di progettazione – la presenza, anche a titolo di consulente, di un professionista accreditato dagli organismi energetico-ambientali degli edifici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024", si chiede se anche un EGE civile soddisfa a tale requisito, poiché esistono enti certificatori che certificano tale figura professionale ai sensi della norma ISO/IEC 17024.

**RISPOSTA QUESITO N. 1 c)**

Il documento di gara PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE per il subelemento C.1 – Capacità tecnica dei progettisti (art. 2.6.1. dell'allegato 1 dei CAM) prevede la presenza, anche a titolo di consulente, di un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente. Per "professionista accreditato" s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale, accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons" e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (ad es. LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, figure cioè altamente competenti nel processo di certificazione degli edifici, in via esemplificativa possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM Assessor, etc.

La norma internazionale ISO/IEC 17024 è una norma che stabilisce i requisiti per gli organismi che operano nella certificazione delle persone a fronte di requisiti specificati.

L'EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) è definito dal D.Lgs. 115/2008 come il "soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e le capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente".

L'EGE civile, che svolge attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica e commercio nelle applicazioni civili, nell'edilizia pubblica e privata, è un professionista che ha la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione ma non è una figura altamente competente nel processo di certificazione energetico-ambientale degli edifici.

In conclusione un EGE civile non soddisfa il requisito richiesto dal predetto sub-elemento C.1.

**QUESITO N. 2**

In merito alla procedura in oggetto, si richiede se il professionista incaricato di "svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva del servizio in oggetto con modellazione informativa BIM di livello 2 nel rispetto delle linee guida inglesi standard PAS 1192-2:2013" debba essere all'interno del RTP o possa essere anche un consulente.

**RISPOSTA QUESITO N. 2**

Il documento di gara PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE non prevede, per i sub-elementi B.4 e B.5, alcun obbligo di presenza all'interno del gruppo di progettazione di un soggetto incaricato di svolgere la modellazione BIM. Ne consegue che il soggetto eventualmente incaricato della modellazione BIM di livello 2, nel rispetto delle linee guida inglesi standard PAS 1192:2:2013", non deve far parte obbligatoriamente del RTP ma può essere anche un consulente esterno. Rimane confermata la presenza delle figure professionali inderogabilmente previste per il gruppo di progettazione dal bando di gara.

**QUESITO N. 3**

Si richiede se il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche debba essere anche il capogruppo mandatario di un RTP. Si richiede inoltre, se il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche





possa essere un architetto con esperienza maturata in progettazione di edifici anche se senza esperienza nella progettazione antincendio (prestazione svolta da altro membro del RTP)

### RISPOSTA QUESITO N. 3

Il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche non deve essere obbligatoriamente anche il capogruppo mandatario di un RTP.

L'art. 2, comma 4 del Capitolato d'Oneri del presente servizio dispone che il professionista incaricato della progettazione civile ed antincendio sarà anche incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, mentre nessuna prescrizione viene imposta al capogruppo mandatario di un RTP in merito all'obbligo di svolgere anche le funzioni di professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Il professionista incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche può essere un professionista con esperienza maturata nella progettazione di edifici senza esperienza nella progettazione antincendio dal momento che è possibile disgiungere il ruolo di progettista civile + responsabile dell'integrazione da quello di progettista responsabile della progettazione antincendio. A tal proposito si rimanda a quanto argomentato nella risposta al QUESITO N. 1 formulato con la nota di chiarimenti fornita dall'APAC in data 29 maggio 2017, prot. n. 297328.

### QUESITO N. 4

in merito al presente appalto si chiede di confermare che per l'illustrazione dei sub-elementi A.1-A.2-A.3 relativamente alla relazione illustrativa è ammessa l'equivalenza di 1 A3 = 2 A4 e quindi anche la relazione possa essere presentata in A3 così come le tavole grafiche, il tutto nei limiti di pagine previsti dal Disciplinare.

### RISPOSTA QUESITO N. 4

Il documento di gara PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE per i sub-elementi A.1, A.2 e A.3 prescrive – per ognuno di essi - la produzione di una relazione illustrativa costituita da un numero massimo di **3 facciate formato A4**, max 40 righe per facciata. Per la compilazione delle suddette relazioni è ammessa l'equivalenza di **1 facciata A3 = 2 facciate A4** sempre nel rispetto dei limiti previsti per ciascun sub-elemento. **Le ulteriori facciate formato A4 in esubero oltre le 3 facciate A4 ammesse non saranno prese in esame.**

### QUESITO N. 5

Buongiorno,

in merito alla gara in oggetto si richiedono dei chiarimenti su quanto segue:

Riguardo i criteri di valutazione dell'offerta tecnica Sub-elemento A.1/A.2/A.3, e in particolare alle affinità de n. 3 servizi (progetto architettonico, progetto impianto meccanico e progetto impianto elettrico) con la scuola primaria e secondaria di primo grado, si chiede se è possibile presentare progetti di università e campus universitari con grado di difficoltà maggiore. La presentazione di tali progetti precluderà l'ottenimento del coefficiente massimo per la valutazione? O è necessario presentare dei servizi inerenti solamente scuole primarie e secondarie?

### RISPOSTA QUESITO N. 5

Il criterio della maggiore complessità può essere utilizzato unicamente ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione (da indicare nella busta amministrativa).

Invece, in relazione alla valutazione dell'affinità per l'attribuzione del punteggio, si valuterà l'effettiva similitudine con a quello oggetto di futura realizzazione.





### QUESITO N. 6

Essendo interessati a partecipare alla procedura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) Per il soddisfacimento del requisito in categoria S.04, grado di complessità 0,90, è possibile esibire servizi in categoria S.03, con grado di complessità 0,95?

2) Inoltre a pagina 15 del bando di gara è riportata la seguente richiesta:

Si specifica che per tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche s'intendono lavori di importo complessivo superiore a € **800.000,00**, rientranti nella *Destinazione funzionale: SANITÀ, ISTRUZIONE, RICERCA (Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base, Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi).*

Si chiede cosa si intende per tipologia di lavori analoghi e in quale classe e categoria vanno dichiarati e se ciò si riferisce alla offerta tecnica o lavori da indicare nella busta amministrativa.

### RISPOSTA QUESITO N. 6

6.1) Vedi risposta al QUESITO N. 2 di cui alla precedente nota di chiarimenti di data 16.06.2017 prot. n. 336817.

6.2) Vedi risposta al QUESITO N. 4 di cui alla precedente nota di chiarimenti di data 16.06.2017 prot. n. 336817.

### QUESITO N. 7

Si pone la seguente richiesta di chiarimento:  
- Si fa riferimento al Sub-criterio B.2 "Presenza di Giovani professionisti" nell'Allegato B dei Parametri e criteri di Valutazione delle Offerte-Allegati. Premesso solitamente che il giovane professionista non possiede alcuna percentuale all'interno del raggruppamento in quanto questo implicherebbe che dovrebbe comprovare requisiti professionali (che in qualità di giovani professionisti non possono avere), si chiedono delucidazioni in merito alla modalità di valutazione per l'attribuzione del punteggio del Sub-elemento B.2. In particolare si chiede se è corretto assegnare una quota percentuale di partecipazione ad un giovane professionista che non può avere requisiti tecnico-professionali, e se vi è una quota massima assegnabile al giovane professionista in questione (che non concorre al raggiungimento dei requisiti).

Ringraziamo Cordialmente

### RISPOSTA QUESITO N. 7

Il giovane professionista, se non è lui stesso componente dell'ATI offerente in qualità di professionista singolo, va indicato all'interno del gruppo di progettazione. In tal caso, si fa presente che il giovane professionista (al pari di qualsiasi altro componente del gruppo di progettazione), deve essere legato ad uno degli offerenti in ATI da idoneo rapporto contrattuale, nel rispetto anche di quanto stabilito dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

La quota percentuale assegnata ad ogni giovane professionista sarà desunta dall'Allegato B del documento di gara PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – ALLEGATI.

Non è stata fissata alcuna quota massima assegnabile al/i giovane/i professionista/i inserito/i nel gruppo di progettazione.



**QUESITO 8:**

Con riferimento all'elemento "ELEMENTO DI VALUTAZIONE B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA", si chiede conferma che la valutazione dei criteri B.2, B.3, B.4 e B.5 avverrà esclusivamente sulla base della compilazione degli allegati B, C, D forniti e dell'elaborato XXXX.BEP Bim Execution Plan, per i quali non è prescritto alcun limite di pagine. Da ciò ne deriva che le pagine a disposizione per la relazione illustrativa, composta da 6 facciate A4 massimo 40 righe per facciata, devono illustrare esclusivamente i criteri B.1, B.6, B.7.

**RISPOSTA QUESITO N. 8**

Il documento di gara PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE per l'elemento di valutazione B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA prevede, tra le altre, la compilazione di una relazione illustrativa - costituita da massimo 6 facciate A4 – **tassativamente** articolata in capitoli corrispondenti ai sub-elementi di valutazione B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7 della tabella "A". Ne consegue che nella relazione devono essere descritti tutti i 7 sub-elementi che costituiscono l'elemento di valutazione B. Inoltre, per i sub-elementi B.2, B.3, B.4 è richiesta, ai fini della valutazione, la compilazione dei rispettivi allegati B, C e D riportati nel documento di gara PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – ALLEGATI. Infine, per il sub-elemento B.5, è richiesta la redazione di un BEP (Bim Execution Plan) – pre-contract da redigere secondo le direttive dello Standard PAS 1192-2:2013. Gli allegati B, C e D e l'elaborato BEP non concorrono al computo delle 6 facciate A4 costituenti la relazione illustrativa prevista per la descrizione delle caratteristiche metodologiche dell'elemento di valutazione B.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di descrivere, all'interno delle 6 facciate A4 previste per la relazione illustrativa, le modalità di svolgimento di tutti i sub-elementi (B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 e B.7) costituenti l'elemento di valutazione B.

**IL DIRIGENTE**- dott. Leonardo Caronna -  
PF/FF  
